



Venezia, 08-10-2007

nr. ordine 1122

Prot. nr.

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale

MOZIONE

Oggetto: Soppressione dei consorzi di bonifica e attribuzione delle loro funzioni agli enti locali.

Premesso che

La sentenza del 24 luglio 1998, n. 326 della Corte Costituzionale ha statuito contestualmente l'inesistenza di esclusività di funzioni pubbliche a favore dei consorzi di bonifica e di conseguenza ha riconosciuto alle Regioni il potere di attribuire agli enti locali le funzioni pubbliche già esercitate dai consorzi medesimi.

Considerato che

la succitata sentenza recita:

che i consorzi di bonifica appartengono alla categoria dei "enti amministrativi dipendenti dalla regione ... della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa".

"Non possono ritenersi far parte dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia né la norma che prevede la preferenza a favore dei consorzi ai fini della concessione dell'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale che l'amministrazione pubblica non esegue direttamente, né la norma che...attribuisce, di regola ai consorzi di bonifica la manutenzione e l'esercizio delle medesime opere...".

"...oggi le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione ed il corretto uso delle risorse idriche per la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio, azione che, per sua natura, coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso, più che a singole categorie di provati".

" Il legislatore statale, pur non avendo provveduto a dettare nuove norme di principio in tema di bonifica, ha però disciplinato un articolato sistema di programmazione complessiva degli interventi per la difesa del suolo, incentrata nel ruolo dei piani di bacino e delle autorità di bacini per i bacini di rilievo nazionale (legge 18/5/89, n. 183), nel cui ambito ha fra l'altro previsto l'adeguamento ai piani di bacino anche dei piani generali di bonifica e ha, per altro verso, dettato nuove norme in materia di risorse idriche (legge 5/1/94, n. 36) prevedendo, nell'ambito di un principio generale di pubblicità di tutte le acque un' organizzazione territoriale del "servizio idrico integrato" fondata sulla delimitazione di "ambiti territoriali ottimali" e sul ruolo di organizzazione e gestione del servizio attribuito a comuni e province."

Preso atto

dell'inefficienza degli attuali Consorzi di Bonifica, come si è potuto drammaticamente constatare anche con i recenti allagamenti della terraferma veneziana, la cui particolare rilevanza può essere attribuita, come ha evidenziato la stampa locale, a una non adeguata opera di prevenzione e cura del territorio da parte dei Consorzi stessi.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Venezia impegna il Sindaco a:

- promuovere presso la Regione del Veneto un'azione tesa ad ottenere la soppressione dei consorzi di bonifica con conseguente attribuzione delle loro funzioni agli enti locali.

Sebastiano Bonzio